

Codice A1404B

D.D. 27 gennaio 2023, n. 160

**D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 - Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Proroga collaborazione della dott.ssa Silvia Pannocchia**



**ATTO DD 160/A1400A/2023**

**DEL 27/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 - Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalita' proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. R. n. 16 del 29.07.2016. Proroga collaborazione della dott.ssa Silvia Pannocchia

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Con DD della Direzione Sanità n. 966 del 17.09.2020 è stata approvata, ai fini della stipula, apposita convenzione con l'AOU San Luigi Gonzaga per la collaborazione della Dott.ssa Silvia Pannocchia, per attività di supporto al "Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica", come meglio specificato in convenzione, per la durata di 12 mesi e con un impegno di 24 ore settimanali per 3 giorni alla settimana.

Con successiva DD n. 567 del 22.04.2021, rilevata l'insufficienza dell'impegno orario previsto per

lo svolgimento delle attività, si integrava la predetta convenzione con un aumento dell'impegno settimanale articolato su 4 giorni e dilazionando la scadenza al 31.12.2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 27/01/2022 rilevando la necessità di avvalersi ancora dell'attività della Dottoressa presso il Settore suddetto, si prorogava la scadenza della convenzione al 31.12.2022, con impegno orario previsto a 30 ore settimanali, articolato su 4 giorni.

Vista la scadenza della convenzione in atto e valutata la necessità del prosieguo del supporto amministrativo-gestionale al fine di consentire alla dott.ssa Silvia Pannocchia il passaggio di consegne delle attività in essere e l'ultimazione di taluni procedimenti avviati.

Dato atto che con nota prot. n. 49946 del 22.12.22 a firma del Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica è stata richiesta all'AOU San Luigi la proroga della collaborazione della dott.ssa Silvia Pannocchia, nell'ambito dell'Accordo-quadro sopra menzionato, mediante attivazione di apposita convenzione fino al 03.02.2023, con impegno di 4 giorni settimanali.

Preso atto che con deliberazione n. 648 del 23.12.2022 il Direttore Generale dell'AOU San Luigi Gonzaga ha approvato la stipula della suddetta convenzione

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, stipulare con l'AOU San Luigi Gonzaga la proroga della Convenzione per la collaborazione della Dott.ssa Silvia Pannocchia, collaboratore amministrativo senior, per l'attività di supporto amministrativo-gestionale al "Settore regionale Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica", come specificato in convenzione, con un impegno di 4 giorni settimanali

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la suddetta collaborazione.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DD n. 90 del 09.02.2018;
- DD n. 966 del 17.09.2020;
- DD n. 567 del 22.04.2021;
- DD n. 122 del 27.01.2022;
- Deliberazione AOU San Luigi Gonzaga n. 648 del 23.12.2022;

*determina*

- per le motivazioni espresse in premessa, di approvare ai fini della stipula, la proroga della Convenzione con l'AOU San Luigi Gonzaga, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la collaborazione, ai sensi della DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, della Dott.ssa Silvia Pannocchia, collaboratore amministrativo senior, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno di 4 giorni;

- di stabilire che la collaborazione, della durata 4 giorni con scadenza al 03.02.2023, al fine di consentire alla dott.ssa Silvia Pannocchia il passaggio di consegne delle attività in essere e l'ultimazione di taluni procedimenti avviati, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRETTORE  
(A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**  
**PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA**  
**OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA**  
**PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA SILVIA PANNOCCHIA AI SENSI**  
**DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 07.12.2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE "ASSISTENZA**  
**FARMACEUTICA, INTEGRATIVA E PROTESICA"**

**Premesso che:**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

Con Determinazione Dirigenziale N. 966 del 17.09.2020 si affidava incarico di collaborazione alla Dr.ssa Silvia Pannocchia per attività di supporto al Settore regionale Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica per la durata pari a mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, con monte ore settimanale pari a 24 (ventiquattro)ore.

Con Determinazione Dirigenziale n. 567 del 22.04.2021, rilevando l'insufficienza dell'impegno orario previsto per le attività assegnate alla Dottoressa Pannocchia, si integrava la predetta convenzione, aumentando il monte ore di servizio svolto dalla medesima presso il Settore suddetto, a 32 ore settimanali, articolato su 4 giorni, dilazionando, altresì, la scadenza al 31.12.2021.

Con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 27/01/2022 rilevando la necessità di avvalersi ancora dell'attività della Dottoressa presso il Settore suddetto, si prorogava la scadenza della convenzione 31.12.2022, con impegno orario previsto a 30 ore settimanali, articolato su 4 giorni.

Preso atto che, nel periodo di collaborazione svolto, la dottoressa, grazie all'esperienza professionale maturata, oltre alle attività originariamente assegnate, ha fornito utile e adeguato supporto amministrativo - gestionale in vari ambiti di competenza del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, collaborando alla riorganizzazione, previsione e gestione di diversi servizi regionali.

Valutata pertanto la necessità di prorogare la convenzione in essere dal 01.01.2023 al 03.02.2023, con un monte ore settimanale complessivo di 30 (trenta) ore, articolato su 4 giorni, al fine di consentire alla dott.ssa Silvia Pannocchia il passaggio di consegne delle attività in essere e l'ultimazione di taluni procedimenti avviati.

Considerato che tali azioni sono finalizzate alla realizzazione di attività e procedure organizzative a favore dei servizi di pertinenza di tutte le Aziende Sanitarie Regionali.

Tutto ciò premesso

## **TRA**

**La Regione, Piemonte**, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede Pag 6 di 12 dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

## **E**

**L'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga**, nella persona del Direttore Generale, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda, in Orbassano (TO), Regione Gonzaga, 10

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla prosecuzione del progetto di supporto al Settore Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità: collaborazione amministrativo - gestionale in vari ambiti di competenza del Settore, al fine di consentire alla dott.ssa Silvia Pannocchia il passaggio di consegne delle attività in essere e l'ultimazione di taluni procedimenti avviati.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Direzione Sanità – Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, la Dott.ssa Silvia Pannocchia, nata a Torino il 17/11/1963 C.F. PNNSLV63S57L219N, collaboratore amministrativo senior presso l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.
3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Silvia Pannocchia ha durata fino al 03/02/2023, con monte ore settimanale pari a ore 30 (Trenta), articolato su 4 giorni. L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Silvia Pannocchia presso il Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea, la Dott.ssa Silvia Pannocchia é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
6. La Dott.ssa Silvia Pannocchia permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.
7. La Dr.ssa Silvia Pannocchia concorderà con il referente regionale la fruizione delle ferie e delle festività soppresse che, previa autorizzazione regionale, saranno riportate nel tabulato mensile delle presenze.
8. La Dr.ssa Silvia Pannocchia concorderà con il referente regionale la fruizione di eventuali recuperi ore e di permessi retribuiti che, previa autorizzazione regionale, saranno riportati nel tabulato mensile delle presenze con le relative causali di assenza.
9. In considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, gli obiettivi assegnati dalla Regione coincidono con gli obiettivi dell'incarico di funzione. Conseguentemente, il referente regionale provvederà ad inoltrare alla AOU San Luigi Gonzaga l'eventuale documentazione necessaria alla definizione degli stessi. Parimenti, il referente regionale comunicherà su richiesta all'AOU San Luigi Gonzaga l'esito della valutazione sul raggiungimento dei predetti obiettivi.
10. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
11. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
12. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
13. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
14. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
15. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
16. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

17. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

18. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Silvia Pannocchia é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

**REGIONE PIEMONTE**

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare  
DOTT. Mario MINOLA  
(FIRMA DIGITALE)

**AOU SAN LUIGI GONZAGA**

Il Direttore Generale  
DOTT. Francesco ARENA  
(FIRMA DIGITALE)